

**COMUNITA'
ROTALIANA-KÖNIGSBERG**

STATUTO

2009

Testo approvato dal Collegio dei Sindaci in data 22 giugno 2009.

INDICE

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1 Costituzione e denominazione	pag. 4
Articolo 2 Sede, stemma e gonfalone	pag. 5
Articolo 3 Albo	pag. 5
Articolo 4 Finalità	pag. 5
Articolo 5 Oggetto dello Statuto	pag. 6

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

CAPO I

Organi di governo

Articolo 6 Organi della Comunità	pag. 6
Articolo 7 L'Assemblea	pag. 6
Articolo 8 Attribuzioni dell'assemblea	pag. 7
Articolo 9 Prerogative dei componenti dell'Assemblea e garanzie delle minoranze	pag. 8
Articolo 10 Approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea da parte dei Consigli comunali	pag. 9
Articolo 11 Funzionamento dell'Assemblea	pag. 10
Articolo 12 Mozione di sfiducia costruttiva	pag. 10
Articolo 13 Presidente	pag. 11
Articolo 14 Compiti del Presidente	pag. 11
Articolo 15 L'organo esecutivo	pag. 12
Articolo 16 Compiti e funzionamento dell'Organo esecutivo	pag. 12

CAPO II

Poteri e competenze

Articolo 17 Principi	pag. 13
Articolo 18 Competenze	pag. 13
Articolo 19 Trasferimento volontario	pag. 15
Articolo 20 Potestà regolamentare	pag. 16

CAPO III

Forme di partecipazione e collaborazione

Articolo 21 Partecipazione	pag. 17
Articolo 22 Costituzione	pag. 17
Articolo 23 Istruttoria pubblica	pag. 18
Articolo 24 Intese con i Comuni	pag. 18
Articolo 25 Referendum	pag. 18
Articolo 26 Difensore civico	pag. 20

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 27 Servizi pubblici locali	pag. 20
Articolo 28 Attività economiche	pag. 21
Articolo 29 Società partecipate e enti strumentali	pag. 22

TITOLO IV

Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 30 Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento	pag. 22
Articolo 31 Copertura dei costi e tariffe	pag. 23
Articolo 32 Bilancio e programmazione	pag. 23
Articolo 33 Gestione dirigenziale di beni e servizi	pag. 24
Articolo 34 Revisori dei conti	pag. 24

TITOLO V

Organizzazione della Comunità

Articolo 35 Principi e criteri di gestione	pag. 24
Articolo 36 Regolamento di organizzazione	pag. 25
Articolo 37 Personale	pag. 25
Articolo 38 Segretario generale	pag. 26
Articolo 39 Funzione dirigenziale	pag. 27
Articolo 40 Pareri sulle proposte di deliberazioni	pag. 27

TITOLO VI

Norme transitorie e modifiche dello statuto

Articolo 41 Norme transitorie	pag. 28
Articolo 42 Modifica dello statuto	pag. 28

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. I Comuni di Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Zambana, costituiscono la Comunità Rotaliana-Königsberg

2. La Comunità è ente pubblico locale ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*, di seguito indicata come legge istitutiva;

3. La Comunità è costituita per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività secondo quanto indicato nella legge istitutiva e nel presente statuto;

4. In osservanza dell'art.114 e seguenti della Costituzione, la Comunità esercita le proprie funzioni, i propri compiti e le proprie attività nel pieno rispetto dell'autonomia dei comuni che vi fanno parte e del principio di non ingerenza. I rapporti fra la Comunità ed i Comuni saranno improntati al principio di leale collaborazione.

5. Il territorio della Comunità è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità è situata nel territorio del Comune di Mezzocorona.

2 Sono mantenute le sedi operative già presenti nei Comuni di Mezzolombardo e Lavis per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali.

3. La Comunità si potrà dotare di uno stemma e di un gonfalone, da approvare nelle forme di legge e il cui utilizzo dovrà essere disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 3

Albo

1. Nella sede della Comunità e nelle sedi dei comuni membri è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti di cui al comma 2 assunti dalla Comunità. I predetti atti dovranno essere pubblicati anche nei siti internet della Comunità e dei Comuni che vi fanno parte.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il regolamento individua gli atti soggetti a pubblicazione.

Articolo 4

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive.

2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre:

a) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente, riconoscendo e favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali;

b) persegue l'omogeneizzazione in tutti i Comuni membri dei servizi gestiti in forma associata, sotto il profilo della qualità, quantità ed economicità;

c) persegue l'intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici sui provvedimenti di carattere generale e la definizione di accordi con le realtà locali su problematiche di interesse comune;

d) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;

e) tutela e valorizza l'istruzione, la cultura e le tradizioni locali .

Articolo 5

Oggetto dello statuto

1. Lo statuto è l'atto costitutivo della Comunità.

2. Lo statuto, oltre ai contenuti obbligatori previsti dall'art. 14 della legge istitutiva, contiene disposizioni che prevedono la possibilità per la Comunità di estendere le proprie funzioni, i propri compiti e le proprie attività, a quelle che volontariamente i Comuni che vi fanno parte volessero attribuirle.

3. Lo statuto prevede la flessibilità nella gestione dei servizi in modo da adeguare gli stessi al miglior soddisfacimento degli interessi dei singoli Comuni che vi fanno parte, sempre nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 4.

4. Per quanto non disposto direttamente dal presente statuto ai sensi dell'art. 14 c. 7 della legge istitutiva, si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali.

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 6

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo esecutivo

Articolo 7

L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da 24 membri: i Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità nonché da un ulteriore numero di componenti elettivi pari a sedici.

In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco. Tale condizione deve essere fatta constare nel verbale di seduta previa dichiarazione del Vice Sindaco.

2. I componenti elettivi dell'Assemblea sono nominati mediante il sistema dell'elezione indiretta come stabilito dall'articolo 16 della legge istitutiva e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

Articolo 8

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta l'intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta all'Assemblea:

a) eleggere e revocare il presidente della Comunità, che presiede anche l'assemblea;

b) eleggere i componenti dell'esecutivo;

c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le modalità di assunzione e di svolgimento dei servizi trasferiti volontariamente dai comuni ai sensi dell'articolo 19, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, per la valorizzazione del patrimonio;

d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità, compresi i regolamenti di organizzazione dei servizi da gestire in forma associata;

e) individuare e organizzare i servizi pubblici e le rispettive forme e modalità gestionali, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità;

f) individuare i servizi pubblici e approvare le relative convenzioni con gli enti associati, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio non coincida con il territorio della Comunità;

g) approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto;

h) approvare la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e il piano sociale;

i) approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e sue variazioni;

j) approvare il rendiconto;

k) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge istitutiva e dalla normativa vigente;

l) assumere i provvedimenti di carattere generale relativi all'organizzazione del personale;

m) approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000,00 euro;

n) adottare gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, permuta e concessioni, fermo restando quanto previsto nella precedente lettera m), che non siano espressamente previsti negli atti fondamentali di cui alla lettera i), o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza di altri organi, secondo quanto previsto da atti di natura regolamentare della Comunità;

o) esaminare le relazioni per la verifica a carattere generale dei risultati ottenuti, e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, e gli indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie.

3. L'assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità e nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche risultanti dalle elezioni dell'Assemblea.

4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a), b), g), h), i) e j), è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

5. Per i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), i) (limitatamente alle variazioni di bilancio), k), l) ed m), nel caso di urgenza è possibile dichiarare l'immediata eseguibilità degli stessi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 9

Prerogative dei componenti dell'Assemblea e garanzie delle minoranze

1. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto di :

- a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione.

2. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto di :

- a) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

b) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

3. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ogni componente dell'Assemblea e dell'Organo esecutivo ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato. In particolare, tutti i componenti dell'Assemblea hanno uguale diritto di collaborazione da parte dei dipendenti della Comunità; non sono ammesse differenze nei tempi e nei modi di comunicazione fra struttura della Comunità e componenti.

4. Nei casi indicati nel comma 3 dell'articolo 8, i rappresentanti all'interno di enti, organismi o commissioni vengono eletti o nominati mediante scrutinio segreto e con voto limitato.

Le nomine, inoltre, avvengono di norma in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i sessi, con criteri stabiliti dal regolamento.

5. In qualunque commissione, comitato, gruppo di lavoro, formalmente istituiti dalla Assemblea deve essere garantita la presenza di una rappresentanza delle minoranze politiche risultanti dalle elezioni dell'Assemblea o comunque costituitesi in seno alla stessa.

6. Negli organi di informazione gestiti direttamente dalla Comunità ad ogni gruppo assembleare sono riservati uguale spazio e uguali modalità di intervento.)

7. Le proposte delle minoranze, inserite tra gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno dell'assemblea, non possono essere rinviate senza l'esplicito assenso della maggioranza dei presentatori.

Articolo 10

Approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea da parte dei Consigli comunali

1. Le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 8 comma 2 lettere c), d), e), f), g), h), i) (ad eccezione delle variazioni di bilancio), j) ed n) devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione.

2. Fatto salvo diverso termine espressamente definito dalla legge in rapporto a determinate materie, le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 devono essere adottate entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate.

3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trasmesse ai Capigruppo dei comuni della Comunità. Ove almeno tre dei comuni della Comunità, con deliberazione adottata dal rispettivo consiglio entro il termine di 45 giorni dalla ricezione,

presentino opposizione avverso le deliberazioni di cui al comma 1, l'Assemblea della Comunità riesamina la propria deliberazione decidendo con la maggioranza qualificata dei due/terzi dei propri componenti.

Articolo 11

Funzionamento dell'Assemblea

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'Assemblea, comprese le modalità di approvazione e di votazione delle deliberazioni, la composizione dei gruppi e delle commissioni assembleari, con relative competenze, la disciplina degli strumenti di indirizzo e controllo, sono stabilite in apposito regolamento, approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3/ 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale del comune con maggiore popolazione fra quelli della Comunità.

3. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ai comuni appartenenti alla Comunità.

4. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno quarantotto ore prima.

5. Le sedute dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

6. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Articolo 12

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario dell'Assemblea ad una proposta del presidente o dell'Organo esecutivo non comporta le loro dimissioni.

2. Il Presidente e ciascun membro dell'Organo esecutivo decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti il medesimo organo esecutivo, sottoscritta da almeno 8 componenti dell'assemblea stessa. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente l'organo esecutivo.

3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 13

Presidente

1. Il Presidente della Comunità viene eletto dall'assemblea fra i suoi componenti a maggioranza assoluta.

2. L'elezione ha luogo nella prima seduta dell'assemblea all'atto della sua prima costituzione e successivamente ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge istitutiva, la prima seduta dell'assemblea è convocata dal componente più anziano di età.

3. Possono essere candidati alla carica di Presidente i componenti dell'assemblea. Le candidature sono depositate almeno 48 ore prima del giorno fissato per la convocazione dell'assemblea e devono essere sottoscritte da un numero di componenti che ne rappresenti almeno il 20%.

4. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.

5. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, designato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, e – in caso di sua assenza o impedimento – dall'assessore più anziano di età.

Articolo 14

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l'assemblea e l'organo esecutivo ed è membro del Consiglio delle autonomie locali.

2. In particolare il Presidente:

- a) ripartisce gli affari fra i componenti l'organo esecutivo della Comunità;
- b) controlla l'esecuzione dei provvedimenti dell'assemblea e dell'organo esecutivo;
- c) ha la rappresentanza legale della Comunità, salvo quella di competenza dei dirigenti;

3. Il Presidente può incaricare singoli componenti dell'assemblea, che non facciano parte dell'organo esecutivo, di trattare specifiche questioni e problematiche definite, secondo quanto specificatamente previsto dal regolamento)

Articolo 15

L'Organo esecutivo

1. L'Organo esecutivo (giunta) è composto dal presidente e da quattro componenti.

2. Possono essere nominati componenti dell'Organo esecutivo, in numero non superiore a uno, anche cittadini non facenti parte dell'assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente dell'assemblea e dell'organo esecutivo.

3. L'Organo esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i sessi.

4. L'Organo esecutivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi componenti successiva all'elezione del nuovo presidente.

5. I membri dell'Organo esecutivo sono eletti a scrutinio segreto nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla sua elezione. Vengono nominati i candidati che ottengono il maggior numero di voti, fatte salve le riserve di cui al comma 3.

6. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età, svolge le funzioni di Vicepresidente.

7. Della seduta dell'Organo esecutivo il segretario della Comunità redige il verbale che riporta i nomi dei membri presenti, l'oggetto, il soggetto proponente, le eventuali dichiarazioni, il risultato della votazione con l'indicazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Il verbale e le relative deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Compiti e funzionamento dell'Organo esecutivo

1. Nel rispetto delle competenze riservate dalla legge, dallo statuto della Comunità e dai regolamenti esclusivamente al Presidente, ai dirigenti ed all'Assemblea, e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all'Organo esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.

2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell'assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, gli accordi e le convenzioni.

3. L'Organo esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell'organo esecutivo.

4. Le riunioni dell'Organo esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le riunioni dell'Organo esecutivo non sono pubbliche.

CAPO II POTERI E COMPETENZE

Articolo 17

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. La Comunità inoltre:

- assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

- promuove la consultazione dei Comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati;

- per l'attuazione dei propri fini istituzionali, assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Articolo 18

Competenze

1. La Comunità esercita e svolge:

- a) le funzioni amministrative, con obbligo di esercizio associato, indicate nell'articolo 8, comma 4, della legge istitutiva ¹, salvaguardando, fino a diversa decisione

¹ Funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, della legge istitutiva:

a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;

dei Comuni e all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali, gli attuali assetti patrimoniali e gestionali dei servizi relativi al ciclo dell'acqua, alla raccolta e smaltimento rifiuti, alla produzione e distribuzione dell'energia, già organizzati in forma associata;

b) le ulteriori funzioni amministrative individuate con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge istitutiva, che successivamente i Comuni trasferiscano volontariamente alla Comunità;

c) i compiti e le attività trasferiti ai Comuni con legge provinciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, nelle materie riservate alla Provincia, specificatamente indicate nell'articolo 8, comma 1, della legge medesima, con eventuale obbligo di gestione associata;

d) i compiti e le attività dei Comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge istitutiva, già di competenza dei Comuni prima dell'entrata in vigore della legge provinciale medesima, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, individuati con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali;

e) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, secondo quanto previsto nel successivo articolo 19, anche indipendentemente da quanto previsto dalla precedente lettera b).

2. Per i servizi produttivi, già gestiti dai Comuni in forma associata, saranno promosse azioni per il loro riconoscimento quali ambiti territoriali ottimali al fine di estendere gli stessi all'intero territorio della Comunità o anche a Comuni fuori dal suo territorio mediante convenzione con le altre Comunità di appartenenza di questi ultimi.

3. I Comuni possono mantenere funzioni, compiti e attività per i quali lo statuto ne prevede la gestione in forma associata purché, ai sensi dell'articolo 14, comma

d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;

f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dalla legge; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);

g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dalla legge: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;

i) opere ed interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;

j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:

1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) ciclo dei rifiuti;

3) trasporto locale;

4) distribuzione dell'energia.

4, lettera f) della legge istitutiva, assicurando l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti Comuni della Comunità.

4. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta:

a) la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare;

b) il subentro della medesima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze, fermo restando che qualora tale subentro non fosse praticabile, e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità;

c) l'assegnazione alla Comunità delle tasse, delle tariffe e dei contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti salvi i casi di cui al comma 1 lett. e) del presente articolo.

5. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 19

Trasferimento volontario

1. Oltre al trasferimento di ulteriori funzioni nei casi indicati nell'articolo 18 comma 1 lett. b) del presente statuto, due o più comuni possono trasferire alla Comunità l'esercizio di proprie funzioni, compiti e attività, comprese quelle di cui all'art. 8 c.5 della legge istitutiva², con le modalità di cui al presente articolo, salvo quelle non consentite dall'ordinamento statale e regionale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività trasferite ai sensi del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i Comuni interessati, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.

3. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa si procede alla stipulazione di una

² Funzioni di cui all'articolo 8 comma 5 della legge istitutiva:

a) volontariato sociale;

b) corpi dei vigili del fuoco volontari e relative opere e interventi d'interesse locale;

interventi a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;

c) espropriazioni per opere e interventi d'interesse comunale.

convenzione che disciplina il riparto e la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità, la durata, le penalità, le modalità di recesso e quant'altro ritenuto opportuno per l'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite.

4. La Comunità, nelle materie trasferite, assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

5. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni.

6. I trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai Comuni alla Comunità sono deliberati dai consigli comunali interessati.

ARTICOLO 20

Potestà regolamentare

1. La Comunità disciplina con regolamento:

- a) il funzionamento dell'assemblea;
- b) le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone;
- c) la disciplina degli atti amministrativi adottati dagli organi dell'ente, i procedimenti amministrativi, l'accesso agli atti, l'erogazione dei contributi economici, le forme di partecipazione nel rispetto dei principi di cui al successivo capo III;
- d) l'organizzazione dell'ente e il personale;
- e) l'organizzazione e le forme di gestione dei servizi pubblici;
- f) l'attività contrattuale dell'ente;
- g) l'ordinamento contabile dell'ente.

2. Altri regolamenti potranno essere adottati per l'esercizio delle funzioni di cui al presente statuto.

3. La violazione dei regolamenti, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento dei Comuni.

Capo III
Forme di partecipazione e collaborazione

Articolo 21
Partecipazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere alla Comunità istanze e proposte.

3. Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

Articolo 22
Consultazione

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto temi generali o a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dall'assemblea su proposta dell'organo esecutivo, di 1/3 dei componenti l'assemblea o di almeno il 5% dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di n. 20 associazioni aventi sede nella Comunità, il cui statuto sia stato depositato nel Comune di appartenenza almeno 1 anno antecedente alla proposta di consultazione, e che abbiano chiesto espressamente e preventivamente di essere consultate con le modalità stabilite dalla Comunità medesima.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

4. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Articolo 23

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.

3. Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Articolo 24

Intese con i Comuni

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge istitutiva, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge istitutiva per la gestione associata dei servizi pubblici locali.

3. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, può promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

Articolo 25

Referendum

1. La Comunità, in relazione a problemi e materie di sua competenza e interesse, riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente.

2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta dell'assemblea approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, su proposta sottoscritta da almeno 2000 elettori dei consigli comunali o su proposta di n. 5 consigli comunali.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;
- b) al sistema contabile, e tributario e tariffario della Comunità;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale della Comunità;
- e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell'assemblea;
- f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, nonché ai piani di attuazione e alle relative variazioni

4. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di "50 elettori" dei consigli comunali della Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti. Entro venti giorni dal deposito della proposta, la commissione dei garanti è nominata dall'assemblea della Comunità con il voto favorevole dei due/terzi dei componenti in prima votazione, e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti in seconda votazione. Se rimangono infruttuose entrambe le votazioni, la commissione sarà composta da tre segretari comunali designati dal Presidente dell'Assemblea. La commissione formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla nomina.

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dalla legge ³.

8. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

³. Articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno"

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.

11. Non può essere svolto referendum nei primi sei mesi e negli ultimi sei mesi di attività dell'Assemblea della Comunità in occasione del suo rinnovo generale, né in concomitanza con altre operazioni di voto

Articolo 26

Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.

3. L'Assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche alla Comunità.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 27.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge istitutiva .

2. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 c. 1 lett. a) del presente statuto, la Comunità assume i servizi pubblici, a rilevanza economica e industriale, in qualità di autorità di ambito sulla base dell'intesa sugli ambiti territoriali ottimali definita dalla Provincia con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi e nelle materie previste dall'art. 13 c. 6 dalla legge istitutiva.

3. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio in caso di affidamento a terzi, a società partecipate o a enti strumentali dei Comuni o della Comunità, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti gestori.

4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di territori di più Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte.

5. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

7. Per i servizi privi di rilevanza economica si applicano le norme di cui al presente articolo fatta eccezione per i commi 2 e 5. Per detti servizi non vige l'obbligo di copertura dei costi di gestione.

Articolo 28

Attività economiche

1. La Comunità, con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole dei due/terzi dei suoi componenti, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento e delle finalità della Comunità, di attività a rilevanza imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una

valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

Articolo 29

Società partecipate e enti strumentali

1. La costituzione di società partecipate a capitale interamente pubblico alle quali affidare servizi pubblici locali è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all'Assemblea.

2. L'affidamento di servizi pubblici a società partecipate dalla Comunità, e/o dei Comuni che vi fanno parte, dovrà garantire l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo cosiddetto analogo.

3. Al fine della gestione di servizi propri definiti dalla legge o trasferiti volontariamente dai comuni, la Comunità potrà istituire o costituire enti strumentali, del tipo individuati dalla legge ma diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 28, in funzione del carattere dei servizi sotto il profilo della rilevanza economico-sociale.

4. In ogni caso andrà garantito il controllo della società e dell'ente strumentale da parte della Comunità, se partecipati direttamente dalla stessa, oppure da parte dei Comuni se riferiti a servizi gestiti in forma convenzionale.

TITOLO IV

Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 30

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici previsti dalla legge o ad essa trasferiti dai Comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate, oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono

effettuati secondo i criteri fissati nei provvedimenti di trasferimento delle singole funzioni e servizi.

4. La Comunità assicura il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 31

Copertura dei costi e tariffe

1. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

2. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al precedente comma per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

Articolo 32.

Bilancio e programmazione.

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e del presente statuto, sulla base di apposito regolamento.

La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo, nonché la relazione programmatica. Tali documenti sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

2. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione, rilasciata dalla ragioneria, della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è privo di efficacia per la Comunità.

3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Comunità.

4. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi -

ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti, nonché delle collaborazioni intercomunali.

Articolo 33.

Gestione dirigenziale di beni e servizi

1. Con regolamento sono determinati l'ambito della gestione degli uffici e servizi della Comunità assegnato ai dirigenti o ai responsabili delle strutture incaricati delle funzioni dirigenziali, disciplinandone le relative competenze e l'assunzione degli impegni delle spese secondo gli atti di pianificazione contabile o di indirizzo disposti dall'Assemblea o dall'Organo esecutivo della Comunità.

Articolo 34.

Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, secondo le norme di legge del comune di maggiore dimensione demografica della comunità, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della comunità e deve partecipare alle sedute assembleari nel momento in cui vengono trattati il bilancio ed il conto consuntivo.

2. Fornisce all'assemblea ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo dell'assemblea medesima.

2. Fornisce all'organo esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. L'avviso di convocazione delle sedute assembleari, con il relativo ordine del giorno, viene trasmesso ai Revisori nello stesso termine in cui viene consegnato ai componenti l'assemblea.

TITOLO V

Organizzazione della Comunità

Articolo 35.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture d'intesa con gli Amministratori.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

Articolo 36.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge istitutiva e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;

b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia, dei Comuni e di altri enti pubblici;

c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili di servizi o uffici nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro; il regolamento stabilisce la durata massima degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 37.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. La Comunità si avvale prioritariamente di personale comunale, provinciale, dei comprensori e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o

prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità. Si osservano le procedure di informazione e consultazione previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalla legge ⁴.

5. La Comunità applica ai propri dipendenti il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto delle autonomie locali.

Articolo 38.

Segretario generale

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il Regolamento di organizzazione e del personale disciplina i rapporti di coordinamento tra il segretario e i dirigenti o funzionari responsabili delle strutture incaricati delle funzioni dirigenziali, distinguendone le responsabilità, salvaguardando la reciproca professionalità. Il medesimo regolamento indicherà altresì le modalità per la sostituzione del Segretario in ordine agli atti di competenza dei dirigenti o ai responsabili delle strutture incaricati delle funzioni dirigenziali, quando questi rimangano ingiustificatamente inerti, ovvero quando per la loro assenza le strutture non possano altrimenti funzionare.

3. Il segretario generale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti incaricati; presta ad essi consulenza giuridica ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti fra i medesimi; accerta ed indica, in assenza di disposizioni regolamentari, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza della Comunità, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

4. Il segretario generale, inoltre:

- roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo richieda;
- assume le funzioni dirigenziali della comunità in assenza delle figure di cui al comma 2 o nelle more degli incarichi dirigenziali;
- esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dai regolamenti della Comunità o da incarichi interni del Presidente.

5. Compete in particolare al segretario generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui al successivo art. 39 comma 2 per i responsabili delle strutture, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Organo esecutivo.

4. La nomina di segretario generale è disposta fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 del Testo Unico sull'ordinamento del personale dei Comuni ⁵.

⁴. Articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)"

⁵. Art. 60 del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L.

Per la copertura del posto si può fare ricorso, con delibera dell'Assemblea, all'indizione del concorso da svolgersi secondo le modalità previste dalla citata norma oppure alla mobilità secondo le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro provinciale per la dirigenza e segretari comunali.

Articolo 39.

Funzione dirigenziale

1. Al segretario generale, ai dirigenti o ai responsabili delle strutture incaricati delle funzioni dirigenziali, spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti o dei responsabili delle strutture incaricati delle funzioni dirigenziali è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'Organo esecutivo, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti o i responsabili delle strutture incaricati delle funzioni dirigenziali rispondono al Presidente e ai componenti dell'Organo esecutivo dei risultati della loro attività.

Articolo 40.

Pareri sulle proposte di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea o all'Organo esecutivo deve essere acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e dal responsabile di ragioneria.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario generale, in relazione alle sue competenze.

TITOLO VI

Norme transitorie e modifiche dello statuto

Articolo 41.

Norme transitorie

1. Nelle more di approntamento della sede della Comunità, le adunanze degli organi collegiali e le attività degli uffici si terranno presso la attuale sede del comprensorio C 5 della valle dell'Adige o in altra sede in uno dei Comuni membri della Comunità;
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le relative materie sono disciplinate, per quanto compatibili, dai corrispondenti regolamenti del Comune con maggiore popolazione fra quelli della Comunità o, in assenza, del comprensorio C 5 della valle dell'Adige;
3. Lo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate alla Comunità è subordinato all'approvazione degli strumenti di programmazione di cui all'art. 32 nonché ai tempi ed alle modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 8 comma 13 della legge istitutiva.

Articolo 42.

Modifica dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le medesime modalità previste per la sua adozione.